

**CRITERI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2024-2025**  
**Delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 15/12/2023**

**Criteri di ammissione**

Sono accolte le domande di iscrizione sia dei bambini residenti nel Comune di Mentana che i bambini provenienti dai paesi limitrofi.

La data del termine delle iscrizioni deve essere considerata vincolante ai fini dell'inserimento nella graduatoria. Le domande pervenute fuori termine verranno accolte secondo la disponibilità dei posti e comunque collocate in lista d'attesa secondo le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico sentita la Commissione classi.

Al fine di stabilire l'ammissione alla frequenza, in caso di domande eccedenti rispetto ai posti disponibili, si procederà alla formazione di una graduatoria. Per la formazione della stessa vengono attribuiti i punteggi di seguito indicati, fermo restando che gli alunni orfani di entrambi i genitori o con disabilità certificata (con certificazione L.104/92 e/o affidamento ai servizi sociali del Comune), gli alunni che abbiano compiuto 5 anni di età entro l'inizio dell'a.s. 2024 -2025 , fatto salvo la disponibilità dei posti e un'adeguata composizione delle classi, hanno la precedenza a prescindere dai criteri di seguiti stabiliti.

	<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>
1.	Fratelli frequentanti la stessa scuola dell'infanzia o scuola primaria stesso Istituto	<b>15</b>
2.	Fratelli già frequentanti lo stesso Plesso: se in classe <b>prima</b> della scuola primaria	<b>5</b>
3.	Fratelli già frequentanti lo stesso Plesso: se in classe <b>seconda o terza</b> della scuola primaria	<b>3</b>
4.	Fratelli già frequentanti lo stesso Plesso: se in classe <b>quarta o quinta</b> della scuola primaria	<b>2</b>
5.	Fratelli già frequentanti lo stesso Plesso: <b>scuola secondaria</b>	<b>1</b>
6.	Fratelli che chiedono contestualmente iscrizione alla stessa scuola dell'infanzia (soltanto alunni dai 3 anni)	<b>10</b>
7.	Alunni inseriti nella lista di attesa dell'anno scolastico precedente	<b>5</b>
8.	Residenza nel Comune di Mentana	<b>25</b>
9.	Genitori occupati *	<b>5</b>
10	Famiglia nelle seguenti condizioni: vedovo/a; ragazzo/a padre/madre; divorziati con sentenza affidamento unico (come Da C.C. artt. 316-317 e successive modifiche ed integrazioni del D. L.vo 154/13 ) ( <b>consegna certificazione</b> )	<b>5</b>
11	Famiglia con almeno 3 figli minori di 16 anni	<b>3</b>
12	Precedenza per età: nati da gennaio ad aprile ( <b>solo per alunni di tre anni</b> )	<b>3</b>
13	Precedenza per età: nati da maggio ad agosto ( <b>solo per alunni di tre anni</b> )	<b>2</b>
14	Precedenza per età: nati da settembre a dicembre ( <b>solo per alunni di tre anni</b> )	<b>1</b>
15	Precedenza per età: alunni che alla data del 1/09/23 risultano aver compiuto 4 anni di età	<b>4</b>
16	Precedenza per età: alunni che alla data del 1/09/23 risultano aver compiuto 5 anni di età	<b>5</b>

\*Per i genitori **occupati**, si intende “entrambi” e a “**tempo indeterminato**” se i genitori sono due, oppure un genitore se la famiglia rientra nella condizione di cui al **punto 10** (monoparentale). Inoltre, il punteggio per l’occupazione lavorativa sarà assegnato solo dietro presentazione della certificazione del datore di lavoro e/o autodichiarazione L. 445/2000 (se impiego pubblico).

Ai fini della corretta gestione delle liste di attesa si stabiliscono le seguenti norme:

- Per acquisire il diritto al calcolo dei punteggi di cui sopra è necessario che la documentazione attestante un particolare stato (in forma di autodichiarazione o certificazione) venga consegnata in segreteria all’atto della iscrizione. Le certificazioni presentate dopo tali termini non potranno essere prese in considerazione.
- Le domande accettate dopo il termine di presentazione saranno inserite fuori della lista di attesa già redatta. Vale a dire che verrà compilata una seconda lista di attesa secondo le modalità espresse in epigrafe.
- Nel caso di richiesta di scambio di plesso tra due famiglie per esigenze personali, il Dirigente Scolastico accoglierà l’istanza previa valutazione.
- Ai sensi del DPR 89/09, su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. E’ facoltà della scuola, a seguito dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa, disporre in caso di disponibilità di posti e di adeguati servizi, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata. Pertanto, si ritiene che le domande di iscrizione di bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre pervenute fuori termine abbiano comunque la precedenza sugli “anticipatari”.
- Durante l’anno scolastico verrà effettuato il controllo mensile della frequenza e verranno inseriti sui posti vacanti resisi disponibili gli alunni in lista di attesa a discrezione del Dirigente Scolastico sulla base anche del Progetto educativo in corso.
- Qualora l’alunno iscritto non risulti frequentante per almeno 30 giorni senza giustificata di certificato medico, il Dirigente può predisporre il deponamento.
- L’iscrizione dell’alunno/a alla classe successiva (Primaria) o per cambio di classe, fa decadere conseguentemente il diritto alla permanenza nella classe frequentata, fatto salvo richieste di permanenza per disabilità presentate nei termini stabiliti dal Ministero per le iscrizioni. Eventuali rientri saranno posti in coda alla lista di attesa.
- I criteri di ammissione saranno validi anche ai fini dell’inserimento al tempo pieno e al tempo modulare e della sede se le domande risultassero in eccedenza.